REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

**00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione**

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto:** **P.O.R. FESR Sardegna 2007/2013 - Competitività VI. L.R. n.1/2009, art. 4, comma 4: Fondo di garanzia, in attuazione della D.G.R. n. 35/36 del 16.12.2009 e ss.mm.ii.: attivazione della "Linea COVID-19 Liquidità", ai sensi della D.G.R. n. 13/11 del 17.03.2020 approvata in via definitiva con la D.G.R. n.25/17 del 14.05.2020, e contestuale approvazione delle integrazioni e modifiche al Regolamento del Fondo regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna.**

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977 sulle "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 concernente la "Disciplina del Personale regionale e dell'Organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la L.R. n. 11 del 2.08.2006 riguardante le "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTA la L.R. n. 40 del 5.11.2018, art. 3, inerente le "Disposizioni sul funzionamento del Centro Regionale di Programmazione";

VISTE la L.R. n. 10 del 12.03.2020 - Legge di Stabilità 2020 e la L.R. n. 11 del 12.03.2020, inerente il Bilancio di previsione triennale 2020/2022;

PRESO ATTO che il Fondo di garanzia, rivolto a sostenere gli investimenti innovativi necessari ad espandere la base produttiva e la diversificazione produttiva delle imprese, è stato istituito a valere sul Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", Asse VI

"Competitività" - Linea di Attività 6.2.2a, approvato con Decisione comunitaria C(2007) 5728 del 20.11.2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/36 del 16.12.2009, con la quale è stata disposta la costituzione di un Fondo di garanzia, presso la Società Finanziaria Regione Sardegna - SFIRS SpA;

VISTO l'Atto di Affidamento alla SFIRS SpA, in qualità di Gestore del Fondo di garanzia, cui è stata data esecuzione con la Determinazione n. 9151/741 del 21.12.2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/2 del 30.03.2010, con la quale sono state approvate le Direttive di attuazione del Fondo e ss.mm.ii.;

VISTE le proprie Determinazioni n. 3936/735 del 01.06.2010 e n. 4217/764 del 10.06.2010, con le quali sono stati approvati il Piano di gestione, il Regolamento del Fondo e gli schemi dell'Avviso di presentazione delle domande e la relativa modulistica;

VISTA la Determinazione n. 5503/953 del 2.08.2010, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento, in accoglimento di alcune osservazioni in ordine alla procedura, così come rappresentate dal "Forum del Credito" istituito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/3 del 30.03.2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 23.09.2011, con la quale sono state approvate le modifiche alle "Direttive di attuazione del Fondo regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna", per consentire una semplificazione delle procedure operative, anche a seguito delle segnalazioni del "Forum del Credito";

VISTA la Determinazione n. 8786/1237 del 18.10.2011, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento, in attuazione della Deliberazione n. 39/2 del 23.09.2011;

VISTA la Determinazione n. 1553/49 del 21.02.2012, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento del Fondo al fine di consentire

l'accoglimento delle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29.11.2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006, pubblicato sulla G.U.C.E. del 30.11.2011, che prevede la necessità di rafforzare le misure di sostegno alle imprese favorendo un più ampio accesso agli investimenti, mediante strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1828/2006;

VISTA la Determinazione n. 5226/446 del 25.07.2013, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento del Fondo per consentire l'intervento del Fondo medesimo sui finanziamenti utilizzati per la realizzazione di interventi valutati positivamente in procedure di selezione attuative della Programmazione Unitaria 2007/2013;

VISTA la Determinazione n. 7119/591 del 17.10.2013, con la quale si è provveduto ad integrare il suddetto Regolamento per meglio esplicitare le condizioni di applicazione dei Regolamenti comunitari succedutisi nel tempo e, contestualmente, precisare che gli interventi sui servizi (e quindi anche il commercio) sono ammissibili alla garanzia anche sul sottoconto cofinanziato con risorse comunitarie, garantendo in tal modo l'operatività della garanzia per il settore "Commercio";

VISTA la Determinazione n. 2663/235 del 17.04.2014 con la quale è stata accolta l'esigenza di integrare alcuni aspetti operativi del Fondo relativamente alle richieste di ammissione prevedendo che le banche, le società di leasing concedenti, nonché l'arranger/lead manager nel caso di emissioni obbligazionarie (compresi i minibond), lo sponsor nel caso di cambiali finanziarie, debbano sottoscrivere apposita convenzione con il Soggetto Gestore del Fondo medesimo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/18 del 21.04.2015, con la quale sono state approvate le modifiche alle "Direttive di attuazione del Fondo regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna", quali: l'ampliamento delle operazioni ammissibili, anche ai minibond e alle cambiali finanziarie,

l'ampliamento dei soggetti ammessi a richiederne l'intervento anche agli "arranger/lead manager" e gli "sponsor"; l'inserimento nella definizione di banche finanziatrici le società di leasing e di factoring e gli altri intermediari finanziari, nonché gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL); la modifica della soglia di accesso per i garanti; l'estensione della garanzia diretta alle PMI operanti nel settore agricolo; l'adeguamento dei nuovi riferimenti normativi normativi in vigore dall'1.01.2015;

VISTA la Determinazione n. 4227/204 del 05.05.2015 con la quale è stata accolta l'esigenza di integrare alcuni aspetti operativi del Fondo relativamente alle modifiche apportate di cui alle sopraccitate Direttive approvate con la D.G.R. n. 18/18 del 21.04.2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/22 del 25.07.2017 - "Governance degli Strumenti Finanziari (SF) per il periodo 2014/2020";

VISTO l'Addendum all'Accordo di finanziamento sottoscritto in data 21.11.2017 tra il Centro Regionale di Programmazione e la SFIRS SpA, prot. n. 8416, in attuazione di quanto stabilito dalla succitata D.G.R. n. 36/22 del 25.07.2017;

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta Deliberazione, il Fondo prosegue la propria operatività, anche a seguito della chiusura del POR FESR 2007/2013, per onorare le garanzie in essere e che le risorse resesi così disponibili, compresi gli interessi maturati, sono utilizzate per le medesime finalità di supporto alle PMI e per sostenere interventi su scala regionale;

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi della richiamata Deliberazione della Giunta Regionale, la gestione del Fondo permane in capo alla SFIRS SpA in continuità rispetto al ciclo di Programmazione 2007/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori

delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

CONSIDERATA la situazione di emergenza socio-sanitaria determinata dalle misure adottate per contrastare la diffusione anche in Sardegna del COVID-19 ed il conseguente impatto sul sistema produttivo isolano;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/11 del 17.03.2020 con la quale sono state individuate misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19, in particolare l'attivazione, nell'ambito del Fondo di Garanzia, di una nuova linea di intervento, denominata "Linea COVID-19 Liquidità", con una dotazione massima di 50.000.000 euro ed un iter procedurale semplificato al fine di garantirne l'efficacia

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/17 del 14.05.2020 con la quale sono state approvate in via definitiva le misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19 individuate con la Deliberazione n. 13/11 del 17.03.2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) come modificata il 3.04.2020, inerente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

VISTO Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);

CONSIDERATA l'esigenza di attivare la suddetta "Linea COVID-19 Liquidità" al fine di consentire il rilascio di garanzie su operazioni destinate alla liquidità aziendale sino al 31.12.2020, in favore di operazioni deliberate dai soggetti finanziatori a far data dal 1.01.2020;

PRESO ATTO che la richiamata "Linea" sarà operativa in termini di ammissibilità della spesa a far data dalla comunicazione del regime alla Commissione europea da parte dell'Amministrazione;

CONSIDERATA inoltre l'esigenza di dover integrare contestualmente alcuni aspetti normativi ed operativi del Regolamento del Fondo;

CONSIDERATO che con l'attivazione della "Linea COVID-19 Liquidità", il rilascio della garanzia a valere sulla suddetta "Linea" è effettuato nel rispetto delle normative comunitarie vigenti e secondo una delle modalità seguenti:

a. secondo le modalità e i criteri previste dai regolamenti che disciplinano gli aiuti in "de minimis";

b. secondo la modalità previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;

c. fino al 31.12.2020, secondo le modalità previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) come modificata il 3 aprile 2020. In tal caso, si applicano i massimali di garanzia e i premi previsti dal regime notificato;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di apportare le seguenti modifiche alla operatività del Fondo, correlate al soprarichiamato quadro normativo:

a. l'immediato recepimento di quanto previsto dal citato "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

b. per le agevolazioni concesse a valere su detto "Quadro temporaneo" le imprese dovranno presentare, antecedentemente alla data del 01.01.2020, condizioni di regolarità verso il Sistema bancario, attestate con apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto richiedente;

c. l'innalzamento della garanzia per operazioni destinate alla liquidità aziendale, nelle forme di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia, all'80% del finanziamento di riferimento e al 90% in caso di applicazione del Quadro Temporaneo;

d. la sospensione, per le sopraindicate operazioni di liquidità, del rispetto dei parametri economico finanziari e dello *scoring/rating* di accesso al Fondo

di Garanzia di cui all'art. 8 del Regolamento allegato, nonché la sospensione della dimostrazione delle potenzialità reddittizie;

e. la rimozione dell'obbligo della compilazione del quadro relativo ai dati di sintesi del modulo telematico di domanda;

f. stante il carattere di emergenza rivestito dagli interventi in parola, le richieste di comunicazione/informativa antimafia rivestiranno il carattere di urgenza ai sensi del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

g. l'autorizzazione al Soggetto Gestore di accogliere le richieste di conferma della garanzia del Fondo a fronte di interventi ammessi alla sospensione dei pagamenti (moratoria) prevista dall'art. 56, comma 2, lettera b) e c), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia) o in specifici accordi sottoscritti dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, a cui la Regione Autonoma della Sardegna ha aderito. L'applicazione della sospensione dei pagamenti comporta l'estensione della durata della garanzia, anche se questo comporta il superamento del limite dei 144 mesi previsto dall'art. 1, comma 2, del Regolamento allegato;

h. l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché qualsiasi altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

i. laddove possibile, gli interventi di cui alla Linea già sopra richiamata saranno oggetto di richiesta di riassicurazione con il Fondo Centrale di Garanzia;

j. per quanto non espressamente previsto si applica la restante disciplina prevista dal Regolamento allegato;

CONSIDERATA inoltre l'esigenza di integrare il Regolamento del Fondo relativamente ai seguenti aspetti:

a. una quota minoritaria della dotazione del Fondo può essere destinata ad operatori diversi dalle PMI, rispettando il principio dell'investitore indipendente che opera in economia di mercato. Per tali tipologie di

imprese non sussiste il limite di garanzia di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria di cui all'art. 1, comma 6, del presente Regolamento;

b. ampliamento del novero dei Soggetti Richiedenti alle Piattaforme Digitali per lending, debt crowdfunding, invoice trading e credito di filiera iscritte all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e all'Amministrazione Regionale, o Nazionale, o altri soggetti coinvolti per competenza, limitatamente alle misure di cui alla D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020;

c. le modalità di calcolo degli accantonamenti del Fondo che saranno effettuati in base al rischio e comunicati tempo per tempo dal Gestore ai Soggetti Richiedenti con apposita Circolare concordata con l'Amministrazione Regionale;

d. qualora il credito assistito dalla garanzia del Fondo sia oggetto di trasferimento a Società di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/99, la garanzia sarà da considerarsi ceduta per tutti gli adempimenti del caso successivamente alla data di pubblicazione sulla G.U. ai sensi dell'art. 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB;

e. alle "operazioni di saldo e stralcio" prevedendo la possibilità che la Regione Autonoma della Sardegna autorizzi la rinuncia al credito da parte del Fondo a condizione che, in caso di richiesta di attivazione della garanzia, l'impresa inadempiente proponga un accordo transattivo e il Soggetto Gestore attesti il rispetto delle condizioni di efficacia della controgaranzia, cogaranzia e garanzia diretta;

RITENUTO di dover provvedere in merito integrando e modificando il succitato Regolamento del Fondo (Allegato 1) con specifico riguardo ai contenuti sopraindicati;

RICHIAMATO l'art. 47 della L. R. n. 11 del 2.08.2006, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione;

VISTO il D.P.G.R. n. 151 del 24.12.2019, con il quale l'Avv. Francesca Anna Lissia è stata prorogata nell'incarico di Vice Direttore del Centro Regionale di

Programmazione, anche in qualità di sostituto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

VISTO l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190/2012 e gli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31.01.2014;

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi di cui alle predette disposizioni;

ATTESTATO di aver vigilato sul personale della propria struttura al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni al medesimo assegnate, secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7, e 14 del predetto "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate;

**DETERMINA**

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/11 del 17.03.2020 come confermata con la Deliberazione n. 25/17 del 14.05.2020, è autorizzata l'attivazione della "Linea COVID-19 Liquidità", con la segregazione di euro 50.000.000, di cui euro 25.000.000 destinati al settore turistico-alberghiero, prevedendo che il rilascio della garanzia a valere sulla richiamata "Linea" si effettui nel rispetto della normativa comunitaria vigente, a far data dalla comunicazione del regime alla Commissione europea da parte dell'Amministrazione, e in una delle seguenti modalità:

a. secondo le modalità e i criteri previste dai regolamenti che disciplinano gli aiuti in "de minimis";

b. secondo la modalità prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;

c. fino al 31.12.2020, secondo le modalità previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020), come modificata il 3 aprile 2020. In tal caso, si applicano i massimali di garanzia e i premi previsti dal regime notificato.

ART. 2 Sono approvate le integrazioni e le modifiche al Regolamento del Fondo di garanzia di cui all'Allegato 1 della presente Determinazione, con particolare riguardo al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ai sensi della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) come modificata il 3.04.2020.

ART. 3 Sono apportare le seguenti modifiche alla operatività del Fondo correlate al soprarichiamato quadro normativo:

a. l'immediato recepimento di quanto previsto dal citato "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

b. per le agevolazioni concesse a valere su detto "Quadro temporaneo" le imprese dovranno presentare, antecedentemente alla data del 01.01.2020, condizioni di regolarità verso il Sistema bancario, attestate con apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto richiedente;

c. l'innalzamento della garanzia per operazioni destinate alla liquidità aziendale, nelle forme di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia, all'80% del finanziamento di riferimento e al 90% in caso di applicazione del Quadro Temporaneo;

d. la sospensione, per le sopraindicate operazioni di liquidità, del rispetto dei parametri economico finanziari e dello *scoring/rating* di accesso al Fondo di Garanzia di cui all'art. 8 del Regolamento allegato, nonché la sospensione della dimostrazione delle potenzialità reddittizie;

e. la rimozione dell'obbligo della compilazione del quadro relativo ai dati di sintesi del modulo telematico di domanda;

f. stante il carattere di emergenza rivestito dagli interventi in parola, le richieste di comunicazione/informativa antimafia rivestiranno il carattere di urgenza ai sensi del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

g. l'autorizzazione al Soggetto Gestore di accogliere le richieste di conferma della garanzia del Fondo a fronte di interventi ammessi alla sospensione dei pagamenti (moratoria) prevista dall'art. 56, comma 2, lettera b) e c), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia), o in specifici accordi sottoscritti dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, a cui la Regione Autonoma della Sardegna ha aderito. L'applicazione della sospensione dei pagamenti comporta l'estensione della durata della garanzia, anche se questo comporta il superamento del limite dei 144 mesi previsto dall'art. 1, comma 2, del Regolamento allegato;

h. l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché qualsiasi altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

i. laddove possibile, gli interventi di cui alla Linea già sopra richiamata saranno oggetto di richiesta di riassicurazione con il Fondo Centrale di Garanzia;

j. una quota minoritaria della dotazione del Fondo può essere destinata ad operatori diversi dalle PMI, rispettando il principio dell'investitore indipendente che opera in economia di mercato. Per tali tipologie di imprese non sussiste il limite di garanzia di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria di cui all'art. 1, comma 6, del presente Regolamento;

k. l'ampliamento del novero dei Soggetti Richiedenti alle Piattaforme Digitali per lending, debt crowdfunding, invoice trading e credito di filiera iscritte all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e all'Amministrazione Regionale, o Nazionale, o altri soggetti coinvolti per competenza, limitatamente alle misure di cui alla D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020;

l. gli accantonamenti del Fondo sono effettuati in base al rischio e comunicati tempo per tempo dal Gestore ai Soggetti Richiedenti con apposita Circolare concordata con l'Amministrazione Regionale;

m. qualora il credito assistito dalla garanzia del Fondo sia oggetto di trasferimento a Società di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/99, la garanzia sarà da considerarsi ceduta per tutti gli adempimenti del caso successivamente alla data di pubblicazione sulla G.U. ai sensi dell'art. 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 TUB;

n. alle "operazioni di saldo e stralcio" prevedendo la possibilità che la Regione Autonoma della Sardegna autorizzi la rinuncia al credito da parte del Fondo a condizione che, in caso di richiesta di attivazione della garanzia, l'impresa inadempiente proponga un accordo transattivo e il Soggetto Gestore attesti il rispetto delle condizioni di efficacia della controgaranzia, cogaranzia e garanzia diretta;

o. per quanto non espressamente previsto si applica la restante disciplina prevista dal Regolamento allegato.

ART. 4 La presente Determinazione ed il relativo Allegato saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e della SFIRS SpA e sul BURAS.

ART. 5 Il Soggetto Gestore provvederà al correlato adeguamento delle proprie procedure istruttorie.

ART. 6 La presente Determinazione sarà trasmessa all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998.

**Il Vice Direttore**

Francesca Anna Lissia

Prot. N. 3606 del 21/05/2020
Determinazione n.410

*Firmato digitalmente da*

**FRANCESCA ANNA LISSIA**